DIRETTIVA 94/61/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1994

che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 94/13/CE [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità [3], modificata dalla direttiva 93/106/CEE [4], in particolare l'articolo 2,

considerando che in virtù della direttiva 92/76/CEE della Commissione alcune zone della Comunità sono state riconosciute, fino al 31 dicembre 1994, come « zone protette » nei confronti di determinati organismi nocivi;

considerando che tale riconoscimento era provvisorio, in attesa che i risultati di idonee indagini effettuate sotto il controllo di esperti della Commissione confermassero che uno o più organismi nocivi nei confronti dei quali le zone erano state riconosciute come zone protette non avevano carattere endemico né erano insediati in dette zone;

considerando che tali indagini non sono state ancora ultimate; che è quindi opportuno prorogare il riconoscimento provvisorio in modo da consentire il completamento delle indagini;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE, la data del 31 dicembre 1994 è sostituita da quella del 1° luglio 1995.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto nazionale emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 27.
[3] GU n. L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12.
[4] GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 34.